



GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 18/11/2011

ADDI' 18/11/2011 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

POLVERINI	Renata	Presidente	FORTE	Aldo	Assessore
CIOCCHETTI	Luciano	Vice Presidente	LOLOBRIGIDA	Francesco	"
ARMENI	Fabio	Assessore	MALCONI	Luca	"
BIRINDELLI	Angela	"	MATEI	Marco	"
BONTEMPO	Teodoro	"	SANTINI	Fabiana	"
CANGEMI	Giuseppe Smanuele	"	SENTINELLI	Gabriella	"
CSTICA	Stefano	"	ZAPPALA'	Stefano	"
DI PAOLANTONIO	Pietro	"	ZEZZA	Maria	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

***** OMISSIS

ASSENTI: FORTE - ZEZZA

DELIBERAZIONE N. 542

Oggetto:

Approvazione dello Schema di Atto Costitutivo e di Statuto della Lazio Ambiente s.p.a..



542 18 NOV. 2011 A

Oggetto: Approvazione dello Schema di Atto Costitutivo e di Statuto della Lazio Ambiente s.p.a..

LA GIUNTA REGIONALE

su proposta dell'Assessore alle Attività Produttive e Politiche dei rifiuti

- VISTO** lo Statuto della Regione Lazio;
- VISTA** la Legge regionale n. 6/2002 recante "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e s.m.i.;
- VISTO** il Regolamento Regionale di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale n. 1 del 06/09/2002 e s.m.i.;
- VISTA** la L.R. 20 novembre 2001, n. 25, concernente "Norme in materia di programmazione, Bilancio e Contabilità della Regione";
- VISTO** il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., "Norme in materia ambientale";
- VISTA** la L.R. 9 luglio 1998, n. 27 e s.m.i., concernente "Disciplina Regionale della gestione dei rifiuti";
- VISTA** la Legge Regionale n. 15 del 13 agosto 2011 recante "Promozione della costituzione di una società per azioni a partecipazione regionale denominata Lazio Ambiente s.p.a." ed in particolare l'art. 1 comma 2 che stabilisce che "La società Lazio Ambiente s.p.a. è costituita in forma di società per azioni, ai sensi degli articoli 2325 e seguenti del codice civile" ;

CONSIDERATO che al fine di dare attuazione alla citata Legge Regionale n. 15 del 13 agosto 2011 recante "Promozione della costituzione di una società per azioni a partecipazione regionale denominata Lazio Ambiente s.p.a." è necessario approvare lo Schema di Atto Costitutivo e di Statuto della Lazio Ambiente s.p.a.;

VISTO lo Schema di Atto Costitutivo e di Statuto, che allegato alla presente deliberazione ne forma parte integrante;

CONSIDERATO che tale società potrà intervenire nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti ed esercitare le attività nei settori indicati nello Schema di Atto Costitutivo e di Statuto citato;

RITENUTO pertanto necessario procedere all'approvazione definitiva dello Schema di Atto Costitutivo e di Statuto della Lazio Ambiente s.p.a., che si allega e che costituisce parte integrante del presente atto;



542 10 NOV. 2011 R

all'unanimità,

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa:

di approvare lo Schema di Atto Costitutivo e di Statuto della Lazio Ambiente s.p.a. che si allega e che costituisce parte integrante del presente atto.

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

LA PRESIDENTE: F.to Renata POLVERINI
IL SEGRETARIO: F.to Paolo IACONIS

ROMA 22 NOV. 2011





ALLEG. 2000 DELIB. N. 542 M
DEL 7 8 NOV. 2011

Repertorio n. Raccolta n.
SCHEMA COSTITUZIONE DI SOCIETA'
Repubblica Italiana



L'anno due: milaundici (2011)
il giorno
del mese di
in Roma

Avanti a me....., residente in ed iscritto nel ruolo del Collegio
Notarile dei Distretti Riuniti di
è presente il dottor

domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene al presente atto nella qualità di
della: "REGIONE LAZIO", con sede Sede legale in Roma, Via Rosa Raimondi Garibaldi n.7,
codice fiscale 80143490581, giusta i poteri a questi spettanti in virtù

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, con il presente atto stipula e
conviene quanto segue:

- 1) Viene costituita ai sensi della Legge Regionale 13 agosto 2011, n. 15 una società per Azioni Unipersonale sotto la denominazione: "LAZIO AMBIENTE S.p.A."
- 2) La società ha sede in Roma. Ai soli fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese, il comparente, nella qualità, dichiara che l'indirizzo attuale della società è in
- 3) La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050.
- 4) La società ha per oggetto quanto particolarmente specificato all'articolo cinque (5) dello statuto sociale trascritto qui di seguito.
- 5) La società viene costituita sotto la piena osservanza delle norme richiamate in questo atto, delle norme vigenti e di quelle stabilite dallo statuto sociale che verrà riportato integralmente più avanti nel corpo del presente atto.

6) Il capitale sociale è di Euro 120.000,00 (centoventimila) ed è diviso in numero 120 (centoventi) azioni del valore nominale di Euro 1.000,00 (mille) ciascuna.

Detto capitale viene interamente sottoscritto dalla "REGIONE LAZIO"

Il suddetto capitale sociale è stato interamente versato presso

CONCORSO

Agenzia
in data
numero di riferimento

7) Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio sociale si chiude il 31 dicembre 2012.

8) L'amministrazione della società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da un numero minimo di tre fino ad un massimo di cinque membri, scelti anche tra non soci, che durano in carica non più di 3 (tre) esercizi sociali e sono rieleggibili.

9) I membri del Consiglio di Amministrazione, devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza e sono revocabili *ad nutum* nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente atto. Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge ovvero di quelli stabiliti dal presente atto costituisce causa di immediata decadenza dell'amministratore.

10) La Regione è rappresentata nell'assemblea della società Lazio Ambiente S.p.A. dal Presidente della Regione o dall'Assessore competente in materia da lui delegato.

11) I rappresentanti della Regione negli organi sociali sono nominati dal Presidente della Regione stessa.

12) I rappresentanti della Regione negli organi sociali sono vincolati, nell'esercizio del mandato, all'osservanza degli indirizzi e delle direttive della Giunta regionale.

13) Al Consiglio di Amministrazione sono conferite tutte le facoltà per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della società nel rispetto dei vincoli di cui al punto 5.2 dello Statuto.

14) L'Amministratore delegato potrà essere scelto tra i membri del Consiglio di Amministrazione e, se nominato, avrà il potere della gestione ordinaria dell'azienda con il potere di autorizzare ed eseguire singoli impegni di spesa fino ad euro 300.000,00 (trecentomila virgola zero zero). Oltre i poteri che gli verranno conferiti di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione, l'amministratore delegato a titolo esemplificativo e non esaustivo avrà i seguenti poteri:

- effettuare le operazioni amministrative, civili, commerciali, fiscali necessarie per il buon funzionamento della società;

- gestire il personale dipendente con riferimento ad assunzioni, licenziamenti, attribuzione compensi del personale dipendente, conferimento con procura notarile di poteri ai dirigenti, funzionari ed a terzi;

- rilascio ed acquisizioni di autorizzazioni, permessi o concessioni relativamente alle competenze affidate alla società o necessari per lo svolgimento delle stesse;

- stipula di contratti (di collaborazione professionale, di apporto di Know how, di outsourcing, di services, di consulenza, di appalto) e compimento di tutti gli atti all'uopo necessari per assicurare alla società l'acquisizione del Know how, delle risorse e degli strumenti necessari per la gestione dei servizi nonché per l'attuazione dei programmi di investimento;

- stipula dei contratti di assicurazioni.

Su proposta dell'Amministratore delegato il Consiglio di Amministrazione delibera in merito ad

- assunzioni, licenziamenti attribuzioni e compensi dei dirigenti;

- nomina di consulenti esterni e conferimento di incarichi professionali che prevedano un compenso superiore ad euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero), vendita, acquisto, locazione di beni mobili e di servizi di qualsiasi tipo necessari per lo svolgimento delle attività sociali, con espressa facoltà di sottoscrivere i relativi contratti, pattuire prezzi e modalità di pagamento quando abbiano a riferimento un importo superiore ad euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero);

- condizione di gare e o procedure per l'instaurazione di rapporti contrattuali e/o passivi, nonché per stipulazione, per conto della società di contratti di appalto di lavori pubblici, di appalti di servizi e di forniture, rilascio di garanzie a nome della società, personali, richiesta di rilascio di garanzie che fideiussorie.

15) Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta la firma sociale e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio.

Vengono nominati a comporre il Consiglio di Amministrazione i signori:

Presidente;

Consiglieri, i quali dichiarano di accettare la carica loro conferita e di non trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilità o incompatibilità previste dalla legge.

16) Il controllo della Società è affidato ad un collegio sindacale composto di cinque membri di cui due supplenti nominati come segue:

Presidente;

Sindaci Effettivi;

Sindaci Supplenti.

17) Le spese del presente atto e consequenziali sono a carico della società e ammontano ad Euro
Si riporta di seguito il testo dello statuto sociale:

"STATUO

Articolo 1

Denominazione

1.1. - La società è denominata "LAZIO AMBIENTE S.p.A."

Articolo 2

Sede

2.1. - La società ha sede nel Comune di Roma.

2.2. - La società potrà istituire o sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie e dipendenze di ogni genere.

Articolo 3

Durata

3.1. - La durata della società è stabilita sino al trentuno dicembre duemilacinquanta (31.12.2050).

Articolo 4

Soci

4.1. - Alla Regione Lazio è inizialmente riservato il 100 per cento delle azioni; successivamente la partecipazione della stessa non potrà essere inferiore al 51 per cento del capitale sociale.

Articolo 5

Oggetto

5.1. La Società ha per oggetto sociale l'esercizio di qualunque attività nei seguenti settori:

1) acquisire aziende o rami d'azienda e partecipazioni in società operanti nell'ambito del servizio di gestione integrata dei rifiuti;

2) acquisire sotto qualsiasi forma o realizzare gli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti nonché acquisire altre dotazioni patrimoniali destinate al servizio di gestione integrata dei rifiuti, in conformità a quanto previsto dall'articolo 113, comma 13, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modifiche;

3) gestire gli impianti e le dotazioni di cui al numero 2) ovvero affidare la gestione degli stessi ai gestori del servizio integrato dei rifiuti, in conformità a quanto previsto dall'articolo 113, comma 13, del d.lgs. 267/2000 e successive modifiche, ossia tramite procedure di evidenza pubblica;

4) procedere, con riferimento al Consorzio Gaia - Gestione Associata Interventi Ambientali- S.p.A., con sede in Colleferro, qualora necessario, all'acquisizione, nel rispetto dell'articolo 4 bis, comma 1, lettera c), del decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, di azioni o quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni o altri strumenti finanziari e titoli di debito, stante la natura di creditore privilegiato vantata dalla Regione nei confronti del Consorzio stesso, previa cessione del relativo credito da parte della Regione.

5.2. Le attività di cui ai numeri 1, 2, 3, dovranno essere autorizzate dalla Giunta regionale previa acquisizione del parere obbligatorio della commissione consiliare regionale competente in materia di bilancio in conformità all'art. 2 comma 2 della Legge Regionale 13 agosto 2011 n. 15 .

La società Lazio Ambiente S.p.A., ai sensi dell'art. 2 comma 4 della Legge Regionale 13 agosto 2011 n. 15, svolge la propria attività nel rispetto della vigente normativa statale e dell'Unione europea ed in particolare di quanto disciplinato in materia di aiuti di Stato.

5.3. La società può assumere e concedere agenzie, commissioni, rappresentanze, con o senza deposito, e mandati, acquistare, utilizzare e trasferire brevetti e altre opere dell'ingegno, compiere ricerche di mercato ed elaborazioni di dati per conto proprio e per conto di terzi, concedere e ottenere licenze di sfruttamento commerciale nonché compiere tutte le operazioni commerciali (anche di import-export), finanziarie, mobiliari e immobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali.

5.4. La società può altresì assumere interessenze e partecipazioni in altre società o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, rilasciare fidejussioni e altre garanzie in genere, anche reali.

5.5. Tutte tali attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio.

Articolo 6

Capitale sociale - Azioni

6.1. - Il capitale sociale è di euro 120.000,00 (centoventimila virgola zero zero) ed è diviso in numero centoventi azioni del valore nominale di Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) ognuna.

6.2. - In caso di emissione dei titoli azionari, questi sono nominativi.

6.3. - Ogni azione dà diritto ad un voto ed è indivisibile.

6.4. 2. Il Presidente della Regione, ovvero l'Assessore competente in materia da lui delegato, sono autorizzati in sede di aumento di capitale, a sottoscrivere azioni sino ad euro 20.000.000,00 ai sensi dell'art. 3 comma 2 della Legge Regionale 13 agosto 2011, n. 15.

Articolo 7

Finanziamenti dei Soci.

7.1. - I soci potranno apportare denaro alla società, sia a titolo di versamento in conto capitale, sia a titolo di finanziamento, senza necessità di rispettare, in entrambi i casi, la proporzionalità tra entità dell'apporto ed entità della partecipazione.

7.2. - Ove non consti per iscritto una diversa volontà, i finanziamenti effettuati dal socio si presumono infruttiferi.

Articolo 8

Divieto per cinque anni di circolazione azionaria.

8.1. - Fino alla data del 31 dicembre 2012 non potranno essere compiuti atti di cessione di azioni o di costituzione di diritti sulle stesse da parte di soci diversi dal socio Regione Lazio.

Articolo 9

Clausola di prelazione

9.1. - Fermo il vincolo della prevalente partecipazione pubblica della Regione Lazio, i soci diversi dal socio Regione Lazio che intendano compiere atti di trasferimento inter vivos della titolarità delle azioni o dei diritti di opzione o atti di trasferimento e/o costituzione di ogni altro diritto ad esse inerente dovranno inviare, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento agli altri soci una comunicazione che indichi il numero delle azioni o il numero e la natura dei diritti oggetto del proposto trasferimento, il nome del cessionario, il prezzo offerto da quest'ultimo ed ogni altra pattuizione relativa, nonché i necessari elementi probatori dell'offerta del terzo.

9.2. - Agli altri soci spetta il diritto di prelazione sull'acquisto delle azioni o del diritto su di esse oggetto di trasferimento e/o costituzione, da esercitarsi, in proporzione alle azioni dai medesimi possedute, come segue.


9.3. - Entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione in oggetto, a pena di decadenza, i soci che intendano esercitare la prelazione all'acquisto dovranno comunicare al socio proponente, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, le proprie determinazioni.

9.4. - Nell'ulteriore successivo termine di quindici giorni, il socio proponente comunicherà ai soci che hanno esercitato il diritto di prelazione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il numero delle azioni ed i diritti spettanti a ciascuno in base alle comunicazioni ricevute, ed il termine non inferiore a dieci giorni entro il quale dovrà essere versato dal socio il prezzo, a pena di decadenza, per l'esercizio della prelazione.

9.5. - Nell'ipotesi che nessuno dei soci abbia comunicato la propria decisione di esercitare il diritto di prelazione come sopra conferito, il socio alienante si riterrà libero di procedere all'atto o negozio così come indicato nella sua comunicazione inizialmente resa, con le limitazioni di cui al successivo articolo 10 del presente Statuto.

Articolo 10

Clausola di gradimento.



10.1. - Fermo il limite costituito dal diritto di prelazione degli altri soci come previsto dalle precedenti disposizioni di questo Statuto, le azioni dei soci diversi dal socio regione Lazio ed i diritti di opzione ad esse inerenti non potranno in ogni caso essere cedute a non soci né assoggettate a vincoli di sorta a beneficio di non soci se non con il preventivo assenso dell'Assemblea, da richiedersi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nella quale venga indicato l'acquirente e precisate le condizioni alle quali si intende procedere alla cessione o alla costituzione del vincolo.

10.2. - L'Assemblea ha facoltà di indicare, entro il termine di sessanta giorni solari dal ricevimento della comunicazione, uno o più soggetti rispondenti ai requisiti appresso indicati, cui spetterà il diritto di prelazione per l'acquisto delle azioni o del diritto sulle stesse.

10.3. - La mancata pronuncia dell'Assemblea in ordine al gradimento entro il termine di novanta giorni dalla richiesta, sarà equivalente all'espresso assenso alla cessione delle azioni o alla costituzione del vincolo su di esse.

Articolo 11

Organi della società.

11.1. - Sono organi della società:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio Sindacale.


Articolo 12

Assemblea

12.1. - La Regione è rappresentata nell'assemblea della società Lazio Ambiente S.p.A. dal Presidente della Regione o dall'Assessore competente in materia da lui delegato ai sensi dell'art. 4 comma 1 della Legge Regionale 13 agosto 2011 n. 15.

I rappresentanti della Regione nell'Assemblea sono vincolati, nell'esercizio del mandato, all'osservanza degli indirizzi e delle direttive della Giunta regionale ai sensi dell'art. 4 comma 3 della Legge Regionale 13 agosto 2011 n. 15.

12.2. - Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci. L'assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge. Essa può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale, purché nell'ambito del territorio della Regione Lazio.



12.3. - L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Tuttavia l'assemblea ordinaria può venire convocata dal Consiglio di Amministrazione entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, a giudizio del Consiglio di Amministrazione. In questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'art. 2428 C.C. le ragioni della dilazione.

12.4. - L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata o telefax, spediti ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, con avviso recante l'ordine del giorno e gli altri elementi richiesti dalla legge; lo stesso avviso dovrà prevedere una seconda convocazione, per il caso che la prima risultasse deserta.

12.5. - Sono tuttavia valide le assemblee, anche non convocate come sopra, qualora sia ivi rappresentato l'intero capitale sociale e vi partecipino la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi.

12.6. - All'Assemblea possono intervenire gli azionisti che risultino come tali iscritti nel libro dei soci.

12.7. - Ogni socio, che abbia diritto di intervento all'assemblea, può farsi rappresentare per delega scritta da altra persona anche non socio, fermi le limitazioni ed i divieti previsti dall'art. 2372 C.C. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento all'assemblea anche per delega.

12.8. - L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da altra persona designata dal Consiglio stesso; in difetto l'assemblea elegge, con il voto della maggioranza dei presenti, il proprio Presidente.

12.9. - L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soc. che rappresentino in proprio e/o per delega almeno la metà del capitale sociale.

12.10. - Essa delibera validamente col voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato dai presenti. In caso di parità di voti la proposta si ritiene respinta.

12.11. - In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria delibera validamente a maggioranza sugli oggetti posti all'ordine del giorno, qualunque sia la parte del capitale rappresentato dai soci intervenuti.

12.12. - Sono comunque fatti salvi i casi in cui la legge richiede inderogabilmente diverse specifiche maggioranze.

12.13. - L'assemblea, con il voto della maggioranza dei presenti, nomina un segretario anche non socio.

12.14. - Nei casi di legge ed inoltre quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da notaio scelto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci.

12.15. - Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da processo verbale redatto a norma dell'art.2375 del Codice Civile.

12.16. - E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso convocazione, i luoghi audio/video collegati a cura della società nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti luoghi presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

Articolo 13

Consiglio di Amministrazione.

13.1. I rappresentanti della Regione nel Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Presidente della Regione stessa ai sensi dell'art. 4 comma 2 della Legge Regionale 13 agosto 2011 n. 15.

I rappresentanti della Regione nel Consiglio di Amministrazione sono vincolati, nell'esercizio del mandato, all'osservanza degli indirizzi e delle direttive della Giunta regionale ai sensi dell'art. 4 comma 3 della Legge Regionale 13 agosto 2011 n. 15.

I membri del Consiglio di Amministrazione, devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza e sono revocabili *ad nutum* nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente atto. Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge ovvero di quelli stabiliti dal presente atto costituisce causa di immediata decadenza dell'amministratore.

13.2. - La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero minimo di tre fino ad un massimo di cinque membri, scelti anche tra non soci, che durano in carica non più di 3 (tre) esercizi sociali e sono rieleggibili. Essi scadono, decadono e si sostituiscono a norma di legge.



13.3- L'Amministratore delegato potrà essere scelto tra i membri del Consiglio di Amministrazione e, se nominato, avrà il potere della gestione ordinaria della società con il potere di autorizzare ed eseguire singoli impegni di spesa fino ad euro 300.000,00 (trecentomila virgola zero zero). Oltre i poteri che gli verranno conferiti di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione, l'amministratore delegato a titolo esemplificativo e non esaustivo avrà i seguenti poteri:

- effettuare le operazioni amministrative, civili, commerciali, fiscali necessarie per il buon funzionamento della società;
- gestire il personale dipendente con riferimento ad assunzioni, licenziamenti, attribuzione compensi del personale dipendente, conferimento con procura notarile di poteri ai dirigenti, funzionari ed a terzi;
- rilascio ed acquisizioni di autorizzazioni, permessi o concessioni relativamente alle competenze affidate alla società o necessari per lo svolgimento delle stesse;
- stipula di contratti (di collaborazione professionale, di apporto di Know how, di outsourcing, di services, di consulenza, di appalto) e compimento di tutti gli atti all'uopo necessari per assicurare alla società l'acquisizione del Know how, delle risorse e degli strumenti necessari per la gestione dei servizi nonché per l'attuazione dei programmi di investimento;
- stipula dei contratti di assicurazioni.

Su proposta dell'Amministratore delegato il Consiglio di Amministrazione delibera in merito ad

- assunzioni, licenziamenti attribuzioni e compensi dei dirigenti;
- nomina di consulenti esterni e conferimento di incarichi professionali che prevedano un compenso superiore ad euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero), vendita, acquisto, locazione di beni mobili e di servizi di qualsiasi tipo necessari per lo svolgimento delle attività sociali, con espressa facoltà di sottoscrivere i relativi contratti, pattuire prezzi e modalità di pagamento quando abbiano a riferimento un importo superiore ad euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero);
- indizione di gare e o procedure per l'instaurazione di rapporti contrattuali e/o passivi, nonché per la stipulazione, per conto della società di contratti di appalto di lavori pubblici, di appalti di servizi e di forniture, rilascio di garanzie a nome della società, personali, richiesta di rilascio di garanzie anche fideiussorie.

13.4.- Salvo quanto stabilito al punto 13.1 del presente Statuto, i membri del Consiglio di Amministrazione vengono eletti dall'Assemblea.

13.5. - Qualora per dimissioni o per altre cause venga a mancare la metà degli Amministratori si intende decaduto l'intero Consiglio e gli amministratori rimasti in carica devono convocare d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo intero Consiglio di Amministrazione.

13.6. - Ove non vi abbia provveduto l'assemblea, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi componenti il Presidente; può eleggere anche il Vice Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza od impedimento, l'Amministratore delegato nonché un segretario anche estraneo.

13.7. - La nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione, fatti salvi i primi amministratori nominati nell'atto costitutivo e quanto stabilito dalla Legge Regionale 13 agosto 2011 n. 15, spetta all'Assemblea che potrà sceglierli anche fra non Soci.

13.8. - Ai sensi dell'articolo 2449 codice civile, è riservata al socio Regione Lazio la facoltà di nominare un numero di amministratori proporzionale alla partecipazione al capitale sociale.

13.9. - Il Consiglio di Amministrazione si raduna, sia nella sede della società, sia altrove, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due dei suoi componenti.

13.10. - Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente con avviso da far pervenire a ciascun Amministratore e Sindaco effettivo almeno otto giorni prima dell'adunanza o, nei casi d'urgenza, almeno tre giorni prima.

13.11. - L'avviso suddetto può essere spedito con lettera postale o con telegramma ovvero può essere trasmesso via fax o mediante posta elettronica.



13.12. - E' possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente del Consiglio di Amministrazione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso convocazione, i luoghi audio/video collegati a cura della società nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

13.13. - Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

13.14. - Il compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione è stabilito all'atto della nomina o dall'assemblea. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità al presente statuto è stabilita dal Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale.

13.15. - Tuttavia in nessun caso possono essere attribuiti compensi superiori ai limiti massimi stabiliti dall'assemblea la quale può anche determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

13.16. - Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

13.17. - Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezioni di sorta ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge in modo tassativo riserva all'assemblea.

13.18. - Il Consiglio di Amministrazione può nominare fra i suoi componenti uno o più amministratori delegati o un Comitato esecutivo, o conferire speciali incarichi a singoli amministratori, fissandone le attribuzioni nonché le retribuzioni, il tutto ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 2381 C.C.

13.19. - Il Consiglio di Amministrazione può pure nominare direttori nonché procuratori ad negotia per determinati atti o categorie di atti.

Articolo 14

Rappresentanza sociale.

14.1. - La rappresentanza legale della società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

14.2. - Al Presidente inoltre spetta la rappresentanza della società in giudizio con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.

14.3. - La rappresentanza della società spetta altresì agli amministratori cui il consiglio abbia conferito delega.

Articolo 15

Collegio sindacale e controllo contabile.

15.1. - I rappresentanti della Regione nel Collegio Sindacale sono nominati dal Presidente della Regione stessa ai sensi dell'art. 4 comma 2 della Legge Regionale 13 agosto 2011 n. 15.

I rappresentanti della Regione nel Collegio Sindacale sono vincolati, nell'esercizio del mandato, all'osservanza degli indirizzi e delle direttive della Giunta regionale ai sensi dell'art. 4 comma 3 della Legge Regionale 13 agosto 2011 n. 15.

15.2.- Il Collegio sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti ai sensi di legge.

15.3. - Ai sensi dell'articolo 2449 codice civile è, riservata al socio Regione Lazio la facoltà di nominare un numero di sindaci proporzionale alla partecipazione al capitale sociale.

15.4. - Il compenso al Collegio Sindacale è stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina.

15.5. - Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi di telecomunicazioni che consentano ai partecipanti di seguire la discussione, di esaminare, ricevere e trasmettere documenti ed intervenire alla trattazione degli argomenti trattati.

15.6. - Ricorrendo tutte le condizioni stabilite dalla legge, il controllo contabile sulla società è esercitato dal Collegio sindacale.

Articolo 16

Bilancio ed utili.

16.1. - Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procede alla formazione del bilancio di esercizio (costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa).

16.2. - Gli utili netti, dopo prelevata una somma non inferiore al cinque per cento per la riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno ripartiti proporzionalmente tra le azioni salvo che l'assemblea deliberi degli speciali prelievi a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione, oppure disponga di mandarli in tutto od in parte ai successivi esercizi.

16.3. - Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le Casse designate dal Consiglio di Amministrazione.

16.4. - I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui diventano esigibili vanno prescritti a favore della società.

Articolo 17

Scioglimento.

17.1. - Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea straordinaria nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri ai sensi dell'art. 2365 C.C. ed adotta le altre deliberazioni previste dall'art. 2487 C.C.

Articolo 18

Rinvio.

18.1. - Per tutto quanto qui non espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia."

11) I costituenti dichiarano che le spese di costituzione a carico della società, comprese quelle di cui al presente atto, ammontano approssimativamente ad Euro

Del presente atto scritto da persona di mia fiducia a macchina con nastro indelebile ai sensi delle vigenti norme

in pagine fogli bollati ho dato lettura ai Componenti i quali con me lo firmano a forma di legge dopo che da me interpellati lo hanno approvato dichiarandolo pienamente conforme alla loro volontà. L'atto viene sottoscritto alle ore

